

REPERTORIO N.27253

RACCOLTA N.10524

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO  
(Prov. di Roma)

CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

12 GIU. 2008

\*\*\*\*\*

n. .... 10908  
Cat. .... Cl. .... Fato .....

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno trenta del mese di maggio, nel Comune di Rignano Flaminio, nell'Ufficio in Piazza Cavour n.15.

Innanzi a me dottor FRANCO FORMICA, Notaio residente in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Veletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI


1) per il COMUNE di RIGNANO FLAMINIO (RM), con sede in 00068 - Rignano Flaminio (RM), piazza IV novembre n.1, codice fiscale: 80163710587; partita I.V.A.: 02130281005;

il signor RASI GIAN CRISTINO, nato a Rignano Flaminio (RM) il 18 giugno 1954 e domiciliato, per la carica, in Rignano Flaminio, presso la Casa Comunale;

nella sua qualità di Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Rignano Flaminio;

al presente atto autorizzato a rappresentare il Comune di Rignano Flaminio, in virtù del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; ed in virtù del decreto del Sindaco di Rignano Flaminio in data 8 gennaio 2008, n. 8, prot.n. 408;


che, in copia autentica, si allega al presente atto, quale sua parte integrante, sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa concorde volontà delle parti;



Dott. Franco Formica - Notaio in Roma - Via del Corso, 525 - tel. 06.3610191 - 06.3610259 - fax 06.3214987


il quale nel prosieguo del presente atto sarà indicato anche come	n.6639
"Comune";	Immob
2) per la "ARA S.r.l.", con sede in 00068 - Rignano Flaminio (RM),	cessiva
via Flaminia n.68, capitale sociale Euro 10.999,00 (diecimilano-	23 dic
vecentonovantanove virgola zero zero) interamente versato ed e-	le Ent
sistente dall'ultimo bilancio, numero di iscrizione al Registro del-	n.0183
le Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA: 04061341006;	ficio P
l'Amministratore Unico e rappresentante generale, signor Bezzi-	Circos
ni Roberto, nato a Castagneto Carducci (LI) il 9 settembre 1929 e	reg.pan
domiciliato, per la carica, in Rignano Flaminio, ove sopra	il Com
(BZZ RRT 29P09 C044Q);	di segu
in virtù di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministra-	zazione
zione e di rappresentanza generale a lui attribuiti dal vigente	di Rign
Statuto sociale;	Lottizza
il quale sarà indicato nel prosieguo del presente atto, anche co-	* c
me "Lottizzante".	de il s
Io Notaio sono certo della identità personale dei detti componenti,	* va
i quali mi chiedono di ricevere il presente atto, al quale	in Com
PREMETTONO	la sup
quanto segue:	laseicer
* che il Piano Regolatore Generale del Comune di Rignano Fla-	confina
minio prevede la destinazione delle aree di cui in appresso a "zo-	via Ma
na C di espansione";	Laugen
* che - con atto da me Notaio ricevuto in data 29 gennaio	sono di
1997, rep.16050/3893, registrato a Roma il 10 febbraio 1997 al	minio,

ome n.6639 serie 1B e trascritto presso la Conservatoria dei Registri  
Immobiliari di Roma 2 il 5 febbraio 1997 al n.2586 reg.part.; suc-  
cessivamente integrato, con atto da me Notaio ricevuto in data  
RM), 23 dicembre 2003, rep.n.22857/7396, registrato alla Agenzia del-  
ano- le Entrate - Ufficio di Roma 1 in data 30 dicembre 2003 al  
d e- n.018375, serie 1 e trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Uf-  
del- ficio Provinciale di Roma - Servizio di Pubblicità Immobiliare -  
5; Circoscrizione di' Roma 2 in data 19 gennaio 2004 al n.1689  
Pezzi- reg.part.;  
929 e il Comune di Rignano Flaminio e gli allora proprietari delle aree  
di seguito indicate, hanno stipulato una convenzione per la lottiz-  
zazione dei terreni a quel tempo di loro proprietà, siti in Comune  
istra- di Rignano Flaminio, località "La Croce" - denominato Piano di  
gente Lottizzazione "LEONARDO";  
ne co- \* che, l'anzidetto Piano di Lottizzazione Leonardo ricompren-  
de il seguente compendio immobiliare:  
arenti, \* vari appezzamenti di terreno, con sovrastanti fabbricati, siti  
in Comune di RIGNANO FLAMINIO (RM), località "La Croce", del-  
la superficie catastale complessiva di mq. 41.633 (quarantunomi-  
laseicentotrentatre):  
o Fla- confinanti, nel loro insieme, con la via Leonardo da Vinci, con la  
a "zo- via Mantegna, con proprietà Pezzella Giuseppe, con proprietà  
Laugeni Giuseppe;  
ennaio sono distinti nel Catasto dei Terreni del Comune di Rignano Fla-  
997 al minio, foglio 11, particelle:




- 792, semin arbor 2^, ha.00.01.05, R.D. Euro 1,36 e R.A. Euro	4,26 (d
0,60 (di proprietà S.I.R. SOCIETA' IMMOBILIARE ROSANNA	rotond
S.R.L., con sede in Roma, o aventi causa);	- 838,
- 791, ente urbano, ha.00.14.11, senza redditi, area di enti ur-	(di pro
bani e promiscui (di proprietà S.I.R. SOCIETA' IMMOBILIARE RO-	venti c
SANNA S.R.L., con sede in Roma, o aventi causa);	- 839,
- 793, semin arbor 2^, ha.00.02.08, R.D. Euro 2,69 e R.A. Euro	(di pro
1,18 (di proprietà S.I.R. SOCIETA' IMMOBILIARE ROSANNA	venti c
S.R.L., con sede in Roma, o aventi causa);	- 260,
- 305, semin arbor 2^, ha.00.00.44, R.D. Euro 0,57 e R.A. Euro	5,74 (d
0,25 (di proprietà DI.GA.IMMOBILIARE S.R.L., con sede in Monte-	aventi
rotondo, o aventi causa);	- 796,
- 316, semin arbor 2^, ha.00.03.93, R.D. Euro 5,07 e R.A. Euro	bani e
2,23 (di proprietà DI.GA.IMMOBILIARE S.R.L., con sede in Monte-	aprile 1
rotondo, o aventi causa);	- 789,
- 258, semin arbor 2^, ha.00.01.19, R.D. Euro 1,54 e R.A. Euro	bani e
0,68 (di proprietà DI.GA.IMMOBILIARE S.R.L., con sede in Monte-	aprile
rotondo, o aventi causa);	1972, c
- 317, vigneto 2^, ha.00.05.01, R.D. Euro 4,53 e R.A. Euro 4,01	- 859,
(di proprietà DI.GA.IMMOBILIARE S.R.L., con sede in Montero-	GI&GI
tondo, o aventi causa);	venti c
- 48, vigneto 2^, ha.00.00.69, R.D. Euro 0,62 e R.A. Euro 0,55	- 656,
(di proprietà DI.GA.IMMOBILIARE S.R.L., con sede in Montero-	(di prop
tondo, o aventi causa);	bre 194
- 113, semin arbor 2^, ha.00.07.50, R.D. Euro 9,68 e R.A. Euro	- 657, v

Euro	4,26 (di proprietà DI.GA.IMMOBILIARE S.R.L., con sede in Monte-
NNA	rotondo, o aventi causa);
	- 838, vigneto 2^, ha.00.08.92, R.D. euro 8,06 e R.A. euro 7,14
i ur-	(di proprietà FLAMINIA APPALTI S.R.L., con sede in Roma, o a-
RO-	venti causa);
	- 839, vigneto 2^, ha.00.14.18, R.D. euro 12,82 e R.A. euro 11,35
Euro	(di proprietà FLAMINIA APPALTI S.R.L., con sede in Roma, o a-
ANNA	venti causa);
	- 260, semin arbor 2^, ha.00.10.10, R.D. euro 13,04 e R.A. euro
Euro	5,74 (di proprietà FLAMINIA APPALTI S.R.L., con sede in Roma, o
onte-	aventi causa);
	- 796, ente urbano, ha.00.10.14, senza redditi, area di enti ur-
Euro	bani e promiscui (di proprietà CIULA STEFANO, nato a Roma il 17
Monte-	aprile 1968, o aventi causa);
	- 789, ente urbano, ha.00.10.32, senza redditi, area di enti ur-
Euro	bani e promiscui (di proprietà GRAIA MARCO, nato a Roma il 19
Monte-	aprile 1975 e GRAIA MARIA MELANIA, nata a Roma 9 febbraio
	1972, o loro aventi causa);
o 4,01	- 859, ente urbano, ha.00.10.47, senza redditi (di proprietà
ntero-	GI&GI IMMOBILIARE S.R.L., con sede in Rignano Flaminio, o a-
	venti causa);
o 0,55	- 656, vigneto 2^, ha.00.05.98, R.D. euro 5,40 e R.A. euro 4,79
ntero-	(di proprietà GRAIA MARIO, nato a Civita Castellana il 22 settem-
	bre 1947, o aventi causa);
A. Euro	- 657, vigneto 2^, ha.00.00.09, R.D. euro 0,08 e R.A. euro 0,07 (di



proprietà GRAIA MARIO, nato a Civita Castellana il 22 settembre	venti
1947, o aventi causa);	- 677
- 51, seminativo 3^, ha.00.24.50, R.D. Euro 8,86 e R.A. Euro	8,92
8,22 (di proprietà CIRD SRL, con sede in Rignano Flaminio, o a-	venti
venti causa);	- 678,
- 670, ente urbano, ha.00.10.00, senza redditi, area di urbani e	ni e p
promiscui (di proprietà ARA S.R.L., con sede in Rignano Flaminio,	minio,
o aventi causa);	- 855,
- 644, ente urbano, ha.00.10.00, senza redditi, area di enti urba-	0,48 (
ni e promiscui (di proprietà ARA S.R.L., con sede in Rignano Fla-	venti c
minio, o aventi causa);	- 856,
- 646, seminativo 3^, ha.00.00.23, R.D. Euro 0,08 e R.A. Euro	ni e p
0,08 (di proprietà ARA S.R.L., con sede in Rignano Flaminio, o a-	Roma,
venti causa);	- 748,
- 645, seminativo 3^, ha.00.10.00, R.D. Euro 3,62 e R.A. Euro	2,18 (c
3,36 (di proprietà ARA S.R.L., con sede in Rignano Flaminio, o a-	il 20 ag
venti causa);	- 749,
- 857, ente urbano, ha.00.29.74, senza redditi, area di enti urba-	2,18 (c
ni e promiscui (di proprietà ARA S.R.L., con sede in Rignano Fla-	il 20 ag
minio, o aventi causa);;	- 750,
- 675, seminativo 3^, ha.00.05.22, R.D. Euro 1,89 e R.A. Euro	2,18 (d
1,75 (di proprietà ARA S.R.L., con sede in Rignano Flaminio, o a-	ri ad 1
venti causa);	pari ad
- 676, seminativo 3^, ha.00.14.27, R.D. Euro 5,16 e R.A. Euro	- 751,
4,79 (di proprietà ARA S.R.L., con sede in Rignano Flaminio, o a-	1,13 (d

tembre	venti causa);
	- 677, seminativo 3 <sup>^</sup> , ha.00.26.56, R.D. Euro 9,60 e R.A. Euro
. Euro	8,92 (di proprietà ARA S.R.L., con sede in Rignano Flaminio, o a-
o, o a-	venti causa);
	- 678, ente urbano, ha.00.12.33, senza redditi, area di enti urba-
rbani e	ni e promiscui (di proprietà ARA S.R.L., con sede in Rignano Fla-
aminio,	minio, o aventi causa);
	- 855, seminativo 3 <sup>^</sup> , ha.00.01.43, R.D. euro 0,52 e R.A. euro
i urba-	0,48 (di proprietà di VILLA RUFFO S.P.A, con sede in Roma, o a-
no Fla-	venti causa);
	- 856, Ente Urbano, ha.00.06.57, senza redditi, area di enti urba-
A. Euro	ni e promiscui (di proprietà di VILLA RUFFO S.P.A, con sede in
io, o a-	Roma, o aventi causa);
	- 748, seminativo 3 <sup>^</sup> , ha.00.06.48, R.D. euro 2,34 e R.A. euro
A. Euro	2,18 (di proprietà DE ANGELIS SILVIA, nata a Rignano Flaminio
io, o a-	il 20 agosto 1966, o aventi causa);
	- 749, seminativo 3 <sup>^</sup> , ha.00.06.48, R.D. euro 2,34 e R.A. euro
ti urba-	2,18 (di proprietà DE ANGELIS SILVIA, nata a Rignano Flaminio
no Fla-	il 20 agosto 1966, o aventi causa);
	- 750, seminativo 3 <sup>^</sup> , ha.00.06.48, R.D. euro 2,34 e R.A. euro
A. Euro	2,18 (di proprietà DE ANGELIS LAURA, per una quota indivisa pa-
io, o a-	ri ad 1/3 (un terzo) e DE ANGELIS SILVIA, per una quota indivisa
	pari ad 1/3 (un terzo), o aventi causa);
A. Euro	- 751, seminativo 3 <sup>^</sup> , ha.00.03.37, R.D. euro 1,22 e R.A. euro
io, o a-	1,13 (di proprietà DE ANGELIS LAURA, per una quota indivisa pa-



ri ad 1/3 (un terzo) e DE ANGELIS SILVIA, per una quota indivisa	0,09
pari ad 1/3 (un terzo), o aventi causa);	causa
- 752, seminativo 3 <sup>^</sup> , ha.00.01.69, R.D. euro 0,61 e R.A. euro	- 695
0,57 (di proprietà DE ANGELIS LAURA, per una quota indivisa pa-	(di pr
ri ad 1/3 (un terzo) e DE ANGELIS SILVIA, per una quota indivisa	- 680
pari ad 1/3 (un terzo), o aventi causa);	(di pr
- 847, ente urbano, ha.00.10.78, senza redditi, area di enti ur-	causa
bani e promiscui (di proprietà EDILCREL S.R.L., con sede in Ro-	- 681
ma, o aventi causa);	(di pr
- 853, seminativo 3 <sup>^</sup> , ha.00.00.44, R.D. Euro 0,16 e R.A. Euro	novem
0,15 (di proprietà EDILCREL S.R.L., con sede in Roma, o aventi	legale
causa);	a Rom
- 854, seminativo 3 <sup>^</sup> , ha.00.00.31, R.D. Euro 0,11 e R.A. Euro	(un qu
0,10 (di proprietà EDILCREL S.R.L., con sede in Roma, o aventi	11 nov
causa);	to), o a
- 868, ente urbano, ha.00.09.55, senza redditi, area di enti ur-	- 682,
bani e promiscui(di proprietà EDILCREL S.R.L., con sede in Ro-	proprie
ma, o aventi causa);	vembr
- 851, seminativo 3 <sup>^</sup> , ha.00.09.16, R.D. Euro 3,31 e R.A. Euro	gale d
3,07 (di proprietà EDILCREL S.R.L., con sede in Roma, o aventi	Roma
causa);	quarto
- 852, seminativo 3 <sup>^</sup> , ha.00.05.66, R.D. Euro 2,05 e R.A. Euro	novem
1,90 (di proprietà EDILCREL S.R.L., con sede in Roma, o aventi	aventi
causa);	- 741,
- 52, bosco ceduo 4 <sup>^</sup> , ha.00.03.00, R.D. Euro 0,29 e R.A. Euro	S.R.L.

ndivisa 0,09 (di proprietà EDILCREL S.R.L., con sede in Roma, o aventi causa);

. euro - 695, uliveto 2^, ha.00.09.86, R.D. Euro 5,09 e R.A. Euro 1,78 (di proprietà ARA S.r.l. o aventi causa);

ndivisa - 680, uliveto 2^, ha.00.14.00, R.D. Euro 7,23 e R.A. Euro 2,53 (di proprietà CIRD S.R.L., con sede in Rignano Flaminio, o aventi

nti ur-

in Ro- - 681, uliveto 2^, ha.00.13.68, R.D. Euro 7,07 e R.A. Euro 2,47 (di proprietà ANTINORI AURELIO, nato a Civitella del tronto il 22

A. Euro novembre 1934, per una quota indivisa, in regime di comunione legale dei beni, pari ad 1/2 (un mezzo), ANTINORI MARCO, nato

o aventi a Roma il 20 gennaio 1975, per una quota indivisa pari ad 1/4 (un quarto) e ANTINORI MARIA GINEVRA, nata a Roma il giorno

A. Euro 11 novembre 1972, per una quota indivisa pari ad 1/4 (un quarto), o aventi causa);


nti ur- - 682, uliveto 2^, ha.00.00.05, R.D. Euro 0,03 e R.A. Euro 0,01 (di proprietà ANTINORI AURELIO, nato a Civitella del tronto il 22 no-

in Ro- vembre 1934, per una quota indivisa, in regime di comunione legale dei beni, pari ad 1/2 (un mezzo), ANTINORI MARCO, nato a

A. Euro Roma il 20 gennaio 1975, per una quota indivisa pari ad 1/4 (un quarto) e ANTINORI MARIA GINEVRA, nata a Roma il giorno 11

A. Euro novembre 1972, per una quota indivisa pari ad 1/4 (un quarto), o o aventi aventi causa);

A. Euro - 741, ente urbano, ha.00.10.46, senza redditi (di proprietà ARA S.R.L. o aventi causa);



- 754, uliveto 2^, ha.00.00.11, R.D. Euro 0,06 e R.A. Euro 0,02 (di proprietà ARA S.R.L. o aventi causa);	proprietà ARA S.R.L. o aventi causa);	- 694
- 845, ente urbano, ha.00.10.39, senza redditi, area di enti urbani e promiscui (di proprietà ARA S.R.L. o aventi causa);		0,01 (
- 686, uliveto 2^, ha.00.01.83, R.D. Euro 0,95 e R.A. Euro 0,33 (di proprietà ARA S.R.L. o aventi causa);		- 693
- 696, uliveto 2^, ha.00.00.09, R.D. Euro 0,05 e R.A. Euro 0,02 (di proprietà ARA S.R.L. o aventi causa);		0,06 (
- 684, uliveto 2^, ha.00.02.52, R.D. Euro 1,30 e R.A. Euro 0,46 (di proprietà di ARA S.R.L. o aventi causa);		* ch
- 689, uliveto 2^, ha.00.00.57, R.D. Euro 0,29 e R.A. Euro 0,10 (di proprietà ARA S.R.L. o aventi causa);		sioni
- 771, uliveto 2^, ha.00.00.01, R.D. Euro 0,01 e R.A. Euro 0,01 (di proprietà ARA S.R.L. o aventi causa);		tizzazi
- 772, uliveto 2^, ha.00.00.11, R.D. Euro 0,06 e R.A. Euro 0,02 (di proprietà ARA S.R.L. o aventi causa);		ta, an
- 687, uliveto 2^, ha.00.01.60, R.D. Euro 0,83 e R.A. Euro 0,29 (di proprietà ARA S.R.L. o aventi causa);		all'Am
- 762, ente urbano, ha.00.10.90, senza redditi, area di enti urbani e promiscui (di proprietà ARA S.R.L. o aventi causa);		zione
- 802, ente urbano, ha.00.11.83, senza redditi, area di enti urbani e promiscui (di proprietà ARA S.R.L. o aventi causa);		* ch
- 774, uliveto 2^, ha.00.02.00, R.D. Euro 1,03 e R.A. Euro 0,36 (di proprietà ARA S.R.L. o aventi causa);		ta, co
- 691, uliveto 2^, ha.00.03.50, R.D. Euro 1,81 e R.A. Euro 0,63 (di proprietà ARA S.R.L. o aventi causa);		di tutt

,02 (di proprietà ARA S.R.L. o aventi causa);

- 694, bosco ceduo 4^, ha.00.00.45, R.D. Euro 0,04 e R.A. Euro

urba- 0,01 (di proprietà ARA S.R.L. o aventi causa);

- 693, bosco ceduo 4^, ha.00.01.92, R.D. Euro 0,19 e R.A. Euro

ro 0,33 0,06 (di proprietà ARA S.R.L. o aventi causa);

\* che, al fine di attuare il completamento delle suddette previ-

0,02 (di sioni dello strumento urbanistico, relativamente al Piano di Lot-

tizzazione "LEÓNARDO", la "ARA S.r.l.", come sopra rappresenta-

ro 0,46 ta, anche nell'interesse di tutti gli altri lottizzanti, ha proposto

all'Amministrazione Comunale di rinnovare l'anzidetta Conven-

ro 0,10 zione di Lottizzazione;

\* che, pertanto, la società anzidetta, come sopra rappresenta-

ro 0,01 ta, con il presente atto, intende, obbligarsi, anche nell'interesse

di tutti i lottizzanti, a che tutte le suddette previsioni dello stru-

ro 0,02 mento urbanistico, relativamente al Piano di Lottizzazione "LEO-

NARDO", siano completate;

ro 0,29 \* che, con deliberazione in data 15 dicembre 1994 n.69, rego-

larmente approvata dal CO.RE.CO, con verbale n. 30 del 2 marzo

ti urba- 1995, esecutiva ai sensi di legge - che, in copia autentica, trovasi

allegata all'atto di convenzione di lottizzazione, da me Notaio ri-


cevuto in data 29 gennaio 1997, rep. 16050/3893, sopra citato -

enti ur- il Consiglio Comunale di Rignano Flaminio ha approvato la bozza

o 0,36 (di della presente convenzione;

\* che la società anzidetta, come sopra rappresentata, ha di-

o 0,63 (di chiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni conte-



nuti nella presente convenzione;

## CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

### ARTICOLO 1

La superiore premessa forma parte integrante della presente convenzione, costituendone il giuridico presupposto.

### ARTICOLO 2

La lottizzazione delle aree indicate in premessa avverrà in conformità:

- alle previsioni del Piano Regolatore Generale del Comune di Rignano Flaminio;

- alle norme di cui alla presente convenzione;

- alle previsioni delle planimetrie e tavole indicate dettagliatamente al punto 1) del dispositivo della delibera del Consiglio Comunale di Rignano Flaminio in data 15 dicembre 1994 n.69, di cui alla superiore premessa;

- alle norme tecniche di attuazione relative al progetto di lottizzazione.

### ARTICOLO 3

La società anzidetta, come sopra rappresentata, in relazione al disposto del paragrafo uno, quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942 n.1150 e successive modificazioni, si obbliga, a che, essa stessa, e tutti gli attuali proprietari delle porzioni immobiliari facenti parte del Piano di Lottizzazione "Leonardo", di cui al presente atto, o per gli aventi diritto a qualsiasi titolo

lo, cedano gratuitamente al Comune le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, aree indicate nelle tavole sopra menzionate.

Detta cessione avverrà su richiesta del Comune nei termini indicati nel successivo articolo 11 (undici).

#### ARTICOLO 4

La società anzidetta, come sopra rappresentata, in relazione al disposto del paragrafo uno, quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942 n.1150 e successive modificazioni, si obbliga, anche nell'interesse di tutti gli altri lottizzanti, a che vengano cedute, gratuitamente, al Comune le aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, indicate nelle tavole sopra menzionate, aventi una superficie complessiva già compresa in quella indicata nel precedente articolo tre.

La cessione di dette aree dovrà avvenire entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione della presente convenzione.

#### ARTICOLO 5

La società anzidetta, in relazione al disposto del paragrafo due, quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942 n.1150 e successive modificazioni, si obbliga, anche nell'interesse degli altri lottizzanti, a che vengano realizzate le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

strade; fognature; illuminazione pubblica; rete idrica; spazi di sosta; spazi di verde; rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

La "ARA S.r.l.", come sopra rappresentata, dichiara che sono state realizzate, a sue cure e spese, alla data odierna, le seguenti opere di urbanizzazione, come risulta dalla relazione tecnica in data 3 dicembre 2003 n. 14493 dell'architetto Giampietro Gioia, iscritto all'albo degli architetti di Roma al n.5724, asseverata con giuramento innanzi al Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto in data 3 dicembre 2003 n.282/03 del registro cronologico, presentata e già in atti del Comune di Rignano Flaminio:

- le fognature acque bianche e nere e l'impianto di risalita dalla stazione di pompaggio dei liquami con allaccio alla fognatura comunale;
- gli impianti idrici;
- gli impianti distribuzione del gas;
- le strade pubbliche, in misura del venti per cento;
- l'illuminazione pubblica, in misura del trenta per cento;

e che, inoltre, sono stati edificati i lotti numeri 2 (due), 3 (tre), 5 (cinque), 11/A (undici barra A), 21 (ventuno).

SCADENZA !!

Tutte le opere non ancora eseguite dovranno essere realizzate entro quattro anni dalla data di stipulazione della presente convenzione e, comunque, prima del rilascio del certificato di agibilità.

Le opere di urbanizzazione predette vanno a scomputo del contributo per le opere di urbanizzazione primaria, previsto dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10 (e successive integrazioni e modificazioni).

ARTICOLO 6

La società anzidetta, in relazione al disposto del paragrafo due, quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942 n.1150 e successive modificazioni, nonché in base alle previsioni della deliberazione del Consiglio Comunale di Rignano Flaminio n. 4 del 25 gennaio 1993 (avente ad oggetto l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione, ed in particolare di quanto disposto alle tabelle "A" - "B" - "D1" e "D2", relative ai contributi di urbanizzazione per le costruzioni residenziali e turistiche - commerciali - direzionali), si obbliga, anche nell'interesse degli altri lottizzanti, a che, venga versato al Comune, all'atto del rilascio dei singoli permessi a costruire, il contributo per gli oneri di urbanizzazione secondaria, ai sensi degli articoli 3, 5 e 11 della presente convenzione.

Nel caso di successivi adeguamenti degli oneri relativi al rilascio delle concessioni, gli importi saranno calcolati con le nuove tariffe parametriche adottate e vigenti.

ARTICOLO 7

All'atto del rilascio dei singoli permessi a costruire, sarà determinata la quota parte di contributo di cui all'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Il pagamento di detto contributo avverrà secondo le modalità e con le garanzie stabilite dal Comune.

Il rilascio dei permessi a costruire, in base alle determinazioni che l'Amministrazione Comunale assumerà, ai sensi del secondo

comma dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, sarà subordinato al versamento di quota parte del contributo, alla sottoscrizione di impegnativa relativa ai versamenti differiti, nonché alla presentazione di idonea garanzia.

#### ARTICOLO 8

La società anzidetta, come sopra rappresentata, in relazione al disposto del paragrafo quattro, quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942 n.1150 e successive modificazioni, dà atto, anche nell'interesse degli altri lottizzanti, che è stata costituita la polizza fidejussoria assicurativa di Euro 259.469,99 (duecentocinquantanovemilaquattrocentosessantanove virgola novantanove), rilasciata dalla SIC - Società Italiana Cauzioni in data 5 dicembre 2003 polizza n.UR0008424, pari all'importo delle opere ancora da realizzare di cui all'articolo 5 (cinque) della presente convenzione, a garanzia dell'esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere oggetto del Piano di Lottizzazione.

La società anzidetta, anche nell'interesse degli altri lottizzanti, come sopra rappresentata, assume a suo carico e dei propri aventi causa, a qualsiasi titolo, tutti gli oneri e gli obblighi derivanti da detta polizza fidejussoria assicurativa, da lei ben conosciuta.

#### ARTICOLO 9

Per l'esecuzione delle opere di competenza dei lottizzanti e dagli stessi direttamente eseguite, di cui all'articolo 5 (cinque) del presente atto, dovranno essere presentati a parte, i relativi pro-

arà su-  
a sotto-  
nonchè  
getti esecutivi, a mente dell'articolo 31 della Legge Urbanistica e successive modificazioni, a firma di tecnici qualificati, per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi comunali, ai cui dettami la Lottizzante dovrà sottostare.

zione al  
28 del-  
I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza degli stessi organi comunali, ed il collaudo dei lavori stessi è riservato all'esclusiva competenza dell'Ufficio Comunale o Tecnico, all'uopo delegato.

i, dà at-  
ta costi-  
99 (due-  
a novan-  
n data 5  
le opere  
Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi, in sostituzione del Lottizzante, ed a spese del medesimo, rivalendosi, nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando esso non vi abbia provveduto tempestivamente, ed il Comune lo abbia messo in mora, con un preavviso non inferiore a sei mesi.

presente  
dei lavori  
La società anzidetta, come sopra rappresentata, si impegna, anche nell'interesse degli altri lottizzanti ed in relazione alle rispettive proprietà inserite nel Piano di Lottizzazione, ad integrare l'importo della polizza fidejussoria, nel caso di maggiori costi delle opere, giustificati dai progetti esecutivi o da interventi sostitutivi effettuati dal Comune.

#### ARTICOLO 10

oen cono-  
La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche gradualmente, in modo però da assicurare sempre i servizi agli edifici da costruire. La graduale esecuzione delle opere deve comunque avvenire previa autorizzazione del Comune. Il rilascio dei permessi a costruire, nell'ambito dei singoli  
ti e dagli  
nque) del  
lativi pro-

lotti, è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

#### ARTICOLO 11

Gli impianti e tutti i servizi (strade residenziali, spazi di sosta e parcheggio, fognatura, rete idrica, pubblica illuminazione, spazi di verde di uso pubblico e rete di distribuzione del gas), di cui all'articolo 5 (cinque) del presente atto, passeranno gratuitamente in proprietà del Comune, dietro sua richiesta, quando se ne ravvisasse l'opportunità, per l'esistenza di necessità di interesse collettivo, a norma di legge e quando sia stata accertata la loro esecuzione a regola d'arte.

Con il passaggio di proprietà verrà trasferito, a carico del Comune, anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sino a che ciò non avverrà, sarà obbligo dei Lottizzanti di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### ARTICOLO 12

Le strade di lottizzazione, che non siano a fondo cieco e rimaste eventualmente di proprietà privata, si considereranno, di massima, assoggettate a servitù di pubblico transito e dovranno subire l'eventuale allacciamento alle strade dei terreni lottizzati, ovvero lottizzandi circostanti, quando ciò sia reso necessario ed opportuno dalla rete stradale, di cui allo strumento urbanistico vigente. L'eventuale apposizione di targhe con denominazioni stradali e numeri civici, poste per necessità anagrafiche, non mutano le condizioni giuridiche della strada privata stessa.

esecuzione	Le strade predette potranno, in casi speciali, essere esonerate
ssi.	da tali servitù di pubblico passaggio ove, a giudizio del Comune,
	sussistano particolari circostanze.
di sosta e	Analogamente, i condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali
ne, spazi	altri servizi del comprensorio lottizzato dovranno sopportare,
di cui al-	quando tecnicamente sia stato riconosciuto possibile, l'allaccia-
uitamente	mento eventuale di condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali
se ne rav-	altri servizi di terreni lottizzati o lottizzandi circostanti, quando
interesse	ricorrano le stesse condizioni di cui sopra e previo pagamento di
ta la loro	adeguati contributi da parte di coloro che si allacciano, a favore
	dei proprietari dei condotti dei servizi e delle aree cedute, sopra-
del Comu-	citati.
aria.	Il contributo dei nuovi utenti, sia per opere stradali che per le o-
di curare	pere di fognatura, acqua, gas, illuminazione, verde pubblico, aree
	cedute, omnicomprendivo delle spese sostenute dai Lottizzanti,
	nel caso di mancato accordo fra le parti, sarà determinato inap-
e rimaste	pellabilmente dal Comune, su proposta degli uffici competenti, e
di massi-	dovrà essere pagato prima che vengano effettuati gli allaccia-
no subire	menti.
ati, ovvero	
ed oppor-	
tico vigen-	
ni stradali	
mutano le	

ARTICOLO 13

La società anzidetta, come sopra rappresentata, si impegna, anche nell'interesse degli altri lottizzanti, ad inserire negli atti di trasferimento, a qualsiasi titolo, delle loro proprietà, tutte le clausole contenute nella presente convenzione, da riportare nella nota di trascrizione, la cui copia autentica dovrà essere tra-

smessa al Comune a mezzo di raccomandata. Le clausole dovranno essere specificamente approvate dall'acquirente, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile. Sia nell'ipotesi di alienazione di singole proprietà, che nell'ipotesi di alienazione dell'intero comprensorio di lottizzazione, i Lottizzanti, e i loro successori e aventi causa a qualsiasi titolo, resteranno comunque solidalmente responsabili verso il Comune.

#### ARTICOLO 14

Il Comune si riserva la facoltà di mutare la disciplina urbanistica del comprensorio, oggetto della presente convenzione, ove intervengano particolari e comprovati motivi di interesse pubblico.

#### ARTICOLO 15

La presente convenzione verrà trascritta integralmente presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Roma - Servizio di Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione di Roma 2, contro la società comparente e contro tutti gli altri lottizzanti sopra menzionati, per i quali la società anzidetta ha assunto scientemente la gestione del presente affare, ai sensi dell'art.2028 e seguenti del codice civile.

Tutte le spese, relative e conseguenti alla presente convenzione, sono a totale carico della società, la quale, sin da ora, si riserva il diritto di richiedere la quota parte di esse ai singoli lottizzanti.

La società comparente si riserva di chiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.

#### ARTICOLO 16

e dovranno  
consensi del-  
nazione di  
terro com-  
ri e aven-  
mente re-

La società anzidetta, come sopra rappresentata, si impegna - assumendo scientemente la gestione del presente affare, anche nell'interesse degli altri lottizzanti, sopra menzionati - a trascrivere il vincolo di inedificabilità per le aree che, nel Piano di lottizzazione risultano indicate libere da edificazioni.

#### ARTICOLO 17

Il signor Dirigente della Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Roma - Servizio di Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione di Urbanistica Roma 2, viene esonerato dai comparenti da ogni responsabilità al riguardo, per le trascrizioni che andrà ad eseguire in dipendenza del presente atto.

#### ARTICOLO 18

Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione, si dichiara competente il Foro di Roma.

#### ARTICOLO 19

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si intendono richiamati tutti i patti, le prescrizioni e le avvertenze di cui all'atto di convenzione di lottizzazione, da me Notaio ricevuto in data 29 gennaio 1997, rep.16050/3893, successivamente integrato con atto da me Notaio ricevuto in data 23 dicembre 2003, rep.n.22857/7396, entrambi più volte sopra citati.

Le parti mi esonerano espressamente dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto - dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su ventitre pagine di sei fogli - è

stato da me Notaio letto ai comparenti, i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Chiuso alle ore tredici e minuti quindici.

F.to Gian Cristino Rasi

Roberto Bezzini

Franco Formica Notaio (L.S.)

ot.n. /L.C

Vista la  
nuovo a  
Visti gli  
Visto l'a  
Visti l'a  
Visti lo  
Ritenuto  
program

Per i mo

1. d
- C
- 0
- o
- d
- s
2. d
- d
3. d
- R
- p
4. di

dichiara-



ALLEGATO...A..... AL  
N: 1051 DELLA RACCOLTA

## Comune di Rignano Flaminio


(Provincia di Roma)

P.zza IV Novembre, n.1- 00068  
P.IVA 02130281005 - C.F. 80163710587  
Tel.0761/597921-22 fax 0761/597952

ot.n. 408

8/1/2008

DECRETO n. 8




### IL SINDACO

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 10/1/2007, con la quale è stato dato il nuovo assetto alla struttura organizzativa dell'Ente;  
Visti gli artt. 50, comma 10 e 109, comma 2 del T.U.E.L.;  
Visto l'art. 97, comma 4 e 107 del T.U.E.L.;  
Visti l'art. 52 del d. Lgs 165/2001 e l'art. 8 del CCNL del 14/09/2000 "Code Contrattuali";  
Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
Ritenuto dover individuare i Responsabili dei Settori e dei Servizi in relazione agli obiettivi programmatici dell'Ente;

### DECRETA

Per i motivi di cui alla premessa,

1. di confermare Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale, il dipendente Rasi Gian Cristino, attualmente inquadrato nella Cat. D pos.ec 3 per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008; l'incarico di che trattasi potrà essere revocato sia per esigenze organizzative sia per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione con atto motivato secondo quanto stabilito dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
2. di attribuire al dipendente medesimo la retribuzione di posizione spettante nella misura di € 8.455,00 annue, rapportata al periodo dell'incarico ricevuto;
3. di attribuire la responsabilità del Servizio personale ed organizzazione al dipendente Rasi Gian Cristino e concedere a tal fine, al medesimo, il 30% annuo in più della misura per la sua posizione organizzativa, salvo diversa pesatura del nucleo di valutazione;
4. di notificare all'interessato il presente provvedimento nelle forme di legge.



Il Sindaco  
Ottavio Coletta

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO  
(Provincia di Roma)

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver notificato  
copia della presente sentenza, con allegata copia della sentenza,  
consegnandola a persona che si è dichiarata idonea a riceverla.

RASI GIAN CRISTINO

in piena e libera coscienza a tutti gli effetti di legge.

Rignano Flaminio, il

11-01-2008

IL MESSO COMUNALE

*[Signature]*

Repertorio numero 27252

COPIA AUTENTICA

\*\*\*\*\*


REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno trenta, del mese di maggio nel Comune di Roma, via del Corso n.525, nel mio studio.

Io sottoscritto Dottor FRANCO FORMICA, Notaio residente in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

ATTESTO

la presente copia, composta di un foglio, conforme all'originale documento esibitomi dal signor RASI GIAN CRISTINO, nato a Rignano Flaminio (RM) 18 giugno 1954, domiciliato in Rignano Flaminio, piazza IV Novembre n.1, e al medesimo restituito.



*[Signature of Franco Formica]*

Io sottoscritto dottor GIORGIO RIZZO, Coadiutore giusta delibera consiliare in data 26 maggio 2008 del Dottor FRANCO FORMICA, Notaio residente in Roma iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, attesto la presente copia, scritta su 8 (otto) fogli, conforme all'originale, i cui fogli sono tutti muniti delle firme prescritte dalla legge.

Si rilascia per **USO AMMINISTRATIVO  
IN CORSO DI REGISTRAZIONE**

Roma, 5 GIUGNO 2008



*Giorgio Rizzo*

une di Ro  
na, iscritt  
ecchia,  
document  
nio (RM)  
ore n.1,